Allegato B 718.

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.	PAG.
ATTI DI CONTROLLO:		Infrastrutture e trasporti.
Presidenza del Consiglio dei ministri.		Intermografical a victorata in Commissioner
Interrogazione a risposta in Commissione:		Interrogazioni a risposta in Commissione:
	43363	Catalano 5-10178 43373
De Lorenzis 5-10184	43303	Vignaroli 5-10185 43374
Interrogazioni a risposta scritta:		7
Prodani 4-15075	43364	Interrogazioni a risposta scritta:
Laffranco 4-15080	43365	Segoni 4-15079 43375
Mannino 4-15088	43366	Scotto 4-15086 43376
		Maestri Andrea 4-15087 43376
Affari esteri e cooperazione internazionale.		
Interrogazione a risposta scritta:		Interno.
Prodani 4-15082	43367	Interrogazioni a risposta scritta:
Ambiente e tutela del territorio e del mare.		Prodani 4-15074 43378
Interrogazioni a risposta scritta:		Fraccaro 4-15077 43379
Maestri Andrea 4-15076	43368	
Segoni 4-15078	43370	Istruzione, università e ricerca.
Economia e finanze.		Interrogazione a risposta in Commissione:
Interrogazioni a risposta scritta:		Valiante 5-10177 43380
1	43371	T
		Lavoro e politiche sociali.
Caruso 4-15084	43371	Interrogazioni a risposta in Commissione:
Giustizia.		Maestri Patrizia
Interrogazione a risposta in Commissione:		Gnecchi
•	43373	
Businarolo 5-10188	43373	Gnecchi 5-10187 43382

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
Politiche agricole alimentari e forestali.		Sviluppo economico.	
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Interrogazione a risposta in Commissione:	
Gagnarli 5-10179	43383	Rigoni 5-10186	43388
Gagnarli 5-10182	43384	Interrogazione a risposta scritta:	
Interrogazione a risposta scritta:		Prodani 4-15083	43388
Gallinella 4-15085	43385	Apposizione di una firma ad una inter-	
Salute.		rogazione	43389
Interrogazione a risposta in Commissione:		Ritiro di un documento del sindacato	
Fiorio 5-10183	43387	ispettivo	43389

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DE LORENZIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in data 21 aprile 2016 le Ferrovie del Sud Est (FSE) e servizi automobilistici hanno indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato « full time » e/o a tempo parziale verticale e/o orizzontale (periodo scolastico), da inquadrare nel profilo professionale di « operatore di esercizio », parametro 140 - 3" area professionale (area operativa esercizio), di cui alla tabella nazionale delle qualifiche (Contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 novembre 2000);

nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale è giunta ai candidati, nelle more ammessi alle prove d'esame, una comunicazione recante un'integrazione e una rettifica del bando, motivata in ragione della intervenuta modifica legislativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, cosiddetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in forza del quale «fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 »;

ne è derivato che nel caso in cui l'azienda FSE, all'esito delle procedure selettive, avesse dovuto determinarsi a procedere all'assunzione dei lavoratori utilmente collocatisi in graduatoria, questa sarebbe potuta avvenire soltanto tramite contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato « *full time* » e/o a tempo parziale verticale e/o orizzontale e non già più a tempo indeterminato come originariamente previsto alla data di emanazione del bando;

nel contempo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge delega n. 124 del 2015 nelle parti in cui prevede che l'attuazione attraverso i decreti legislativi possa avvenire dopo aver acquisito il solo parere della Conferenza Stato-regioni e non già una vera e propria intesa con la medesima;

di qui l'illegittimità dei decreti attuativi della medesima legge delega ivi incluso il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, cosiddetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, specie, a parere dell'interrogante, nella previsione che direttamente qui viene in rilievo, ponendo un espresso divieto in materia di personale –:

se il Governo sia a conoscenza delle vicende sopra descritte e delle relative problematiche;

quali iniziative si intendano assumere in ordine ai profili applicativi relativi al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, cosiddetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a seguito della pronuncia di incostituzionalità della relativa legge delega e quali soluzioni correttive intendano promuovere al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione e la migliore tutela del diritto al lavoro;

quali iniziative si intendano assumere con riferimento alla situazione descritta in merito alla selezione indetta da Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici e da ogni altra società a controllo pubblico nelle medesime condizioni, al fine di garantire la tutela e la stabilità dei lavoratori. (5-10184)

Interrogazioni a risposta scritta:

PRODANI e RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere — premesso che:

il 14 dicembre 2016 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in un comunicato stampa ha riportato la notizia della conclusione dell'istruttoria, avviata nei confronti dell'Automobile Club d'Italia e della società da questo controllata Aci Informatica S.p.A, per aver applicato una commissione aggiuntiva a chi paga il bollo auto con bancomat o carte di credito;

in particolare, « il servizio di pagamento *online* del bollo auto sul sito di ACI prevede una maggiorazione del 1,2 per cento sulla somma pagata per l'utilizzo della carta di credito. Per il pagamento con bancomat presso le delegazioni ACI dislocate sul territorio, invece, è dovuta una commissione in misura fissa pari a 0,20 euro »;

inoltre, oggetto del procedimento è stata anche «la presunta ingannevolezza dei messaggi diffusi sul sito internet di ACI dove, in una pagina cui si accede dalla home page attraverso il link Bollo Auto, è presente l'affermazione "I soci ACI non pagano le commissioni!" e, subito dopo, viene spiegato "Puoi pagare online in Area Soci fino a 3 bolli/anno associativo senza commissioni bancarie per l'utilizzo della carta di credito!". Da tale schermata, cliccando sul link Paga il bollo posto all'interno della sezione dedicata al bollo auto, si apre una pagina in cui, invece, è indicato che i consumatori - evidentemente non soci - possono effettuare il pagamento online del bollo "con un costo aggiuntivo del 1,2 per cento sul dovuto". La condotta di ACI è stata segnalata da numerosi consumatori e, in data 15 giugno 2015 e 20 luglio 2016, anche dall'Associazione Altroconsumo che ha sottoposto all'Autorità le segnalazioni ricevute aventi

ad oggetto l'addebito di commissioni aggiuntive per il pagamento del bollo auto con moneta elettronica auspicando l'adozione di provvedimenti in materia di violazione del Codice del Consumo»;

prima della conclusione del procedimento, le parti coinvolte nell'istruttoria hanno ridotto la commissione richiesta per il pagamento del bollo con carta di credito sul sito *www.aci.it* ad un corrispettivo in cifra fissa pari a 0,75 euro);

l'autorità, tuttavia, non ha considerato cessata la condotta contestata, in quanto, ai sensi dell'articolo 62 del codice del consumo, rileva l'applicazione in sé di detto sovrapprezzo a prescindere dall'entità dello stesso;

l'articolo 62 del codice del consumo sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat;

per la violazione del citato articolo è stata irrogata all'Automobile Club d'Italia e ad Aci Informatica s.p.a. in solido tra loro, la sanzione amministrativa pecuniaria di 2,8 milioni di euro. L'Antitrust, inoltre, ha irrogato alle parti una sanzione di 200 mila euro in relazione alle modalità ingannevoli con le quali – sul sito www.aci.it – sono state fornite informazioni circa il servizio Bollonet;

tale sanzione come riportato dalla testa *online* Dueruote.it « (...) apre teoricamente la strada al rimborso per i cittadini. Ma è atteso il ricorso dell'ACI » —:

come intendano intervenire affinché il pagamento della tassa automobilistica venga effettuato, presso gli sportelli dell'Aci, senza l'addebito di costi aggiuntivi legati alla modalità di pagamento;

se e quali iniziative intendano assumere in relazione a quelle che appaiono all'interrogante precise responsabilità degli amministratori di Aci per i fatti esposti in premessa;

se si ritenga opportuno verificare la rispondenza dell'operato dell'ACI agli obblighi statutari. (4-15075)

LAFFRANCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nei giorni precedenti al voto per il referendum costituzionale ha provveduto ad inviare a tutti i cittadini residenti in Italia una lettera nella quale venivano fornite indicazioni per il voto e nel merito del voto, invitando i cittadini a porre la croce sul segno «SI»;

in tempi brevissimi Poste Italiane ha dovuto consegnare, a circa 13 milioni di famiglie, i volantini di propaganda per il *referendum* costituzionale; per adempiere al compito senza ritardi, l'azienda ha mobilitato gli operatori con ordini di servizio, comunicazioni più o meno ufficiali e una pianificazione del lavoro avviata poco prima del voto;

per svolgere al meglio il servizio sopra citato, gli operatori di Poste Italiane per soddisfare le esigenze del Governo sono stati costretti a svolgere lunghi turni quotidiani;

dal momento in cui si è diffusa la notizia della massiccia spedizione delle lettere inviate a tutte le famiglie italiane, i dirigenti di Poste italiane hanno spiegato di aver partecipato alla stampa dei volantini, ma hanno negato di aver svolto anche distribuzione:

Federconsumatori ha più volte denunciato i disservizi causati dal sistema di Poste, alla luce del fatto che la consegna delle lettere riguardanti il *referendum* costituzionale hanno comportato la giacenza arretrata soprattutto di bollette in scadenza, provocando annosi danni a tutti i cittadini;

dalle maggiori testate giornalistiche si apprende altresì che la società di Poste, i cui vertici sono da confermare o rimuovere entro la prossima primavera, ha smistato anche 2,5 milioni di appelli per il « Sì » indirizzati agli italiani all'estero; come rivelato da agenzie di stampa per recapitare in cinque continenti le lettere a favore della riforma costituzionale, Poste Italiane ha applicato una sorta di tariffa agevolata, non più prevista dalla legge e non in linea con i prezzi di mercato;

da informazioni pervenute all'interrogante, nel periodo precedente al voto sulla riforma costituzionale, circa 1405 dipendenti di Poste italiane tra quadri e dirigenti sono stati chiamati a raccolta a Roma, con pesanti costi aziendali, per una convention che non ha riguardato minimamente la situazione di preoccupante criticità in cui versano i servizi;

le dichiarazioni a favore del « SI » dell'amministratore delegato di Poste italiane, dottor Francesco Caio, unitamente alle visite sui territori di autorevoli *manager* alla vigilia del voto sulla riforma costituzionale, sono da subito apparse, agli oltre 140.000 dipendenti della più grande azienda italiana come inusuali e fuori luogo;

è importante rilevare che il settore del recapito è ormai al capolinea, poiché gli uffici si trovano in grande difficoltà per le pressioni commerciali non più sostenibili, per gli altissimi livelli di *stress* da lavoro correlato che non risultano essere, ad avviso dell'interrogante, all'altezza di una moderna azienda a maggioranza pubblicate;

sarebbe necessario che la Consob esprimesse un orientamento definitivo circa i contratti stipulati per l'invio del materiale sul *referendum* costituzionale, sia agli italiani all'estero sia alle famiglie residenti in Italia, anche alla luce dell'atteggiamento tenuto dai dirigenti di Poste italiane che, come riportato, hanno taciuto sul coinvolgimento dell'azienda stessa –:

quali siano gli orientamenti del Governo in relazione al forte coinvolgimento dei vertici di Poste italiane, in merito al buon esito del referendum costituzionale, e se non ritengano che l'atteggiamento assunto dagli stessi, come riportato in

premessa, possa aver pregiudicato l'immagine di una delle più grandi aziende italiane a partecipazione pubblica;

se siano a conoscenza dei disservizi che sono derivati dalla distribuzione del materiale riguardante la riforma costituzionale che hanno provocato una giacenza arretrata a discapito di tutti i cittadini. (4-15080)

MANNINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, comma 2-bis, stabilisce che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e che non trova applicazione il codice dei contratti;

in seguito alla presentazione di una denuncia per violazione del diritto comunitario avente come oggetto l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e la sua applicazione secondo le modalità previste dal capitolo 6, punto 2, delle linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale approvate dalla giunta comunale di Milano con deliberazione n. 1117 del 10 giugno 2013, è aperta procedura la EU-Pilot n. 7994/15/GROW;

in riscontro all'interrogazione n. 5-07649 il Governo ha riferito che la Commissione europea aveva chiesto chiarimenti riguardo al capitolo 6 delle citate Linee guida, che era stata inoltrata la risposta fornita dal comune di Milano, e che il dipartimento competente era in attesa della valutazione della Commissione prevista per il mese di aprile;

la Commissione europea il 22 novembre 2016, ha informato che la procedura EU – Pilot 7994/15/GROW è ancora in corso e che sono state inviate al Governo delle domande aggiuntive dirette a chiarire nel dettaglio come vengono affidate in Italia le opere di urbanizzazione (in particolare quelle di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), alla luce della direttiva 2014/24/UE e dell'adozione del nuovo Codice degli appalti, contenente specifiche norme sulle opere di urbanizzazione;

l'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo Codice degli appalti stabilisce per i contratti relativi a lavori e servizi, quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti, e che, quando quest'ultimo valore è pari o superiore alle soglie comunitarie stabilite, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

all'articolo 35 del codice viene, altresì, stabilito che « la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee » e che « un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino » —:

se il Governo intenda rendere pubbliche le domande aggiuntive pervenute dai servizi della Commissione europea in merito all'affidamento delle opere di urbanizzazione ed in particolare di quelle di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

se e quando le autorità italiane abbiano trasmesso i riscontri richiesti dalla Commissione europea;

se il Governo – nelle more della conclusione della procedura EU – Pilot 7994/15/GROW – intenda chiarire la corretta interpretazione delle discipline in materia, in modo tale da prevenire eventuali applicazioni delle norme concernenti l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui al citato articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che possano confliggere con il diritto comunitario e/o prevenire conseguenti contenziosi anche con soggetti terzi;

come si ritenga che le disposizioni contenute nel citato articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si concilino con l'articolo 35 del nuovo codice dei contratti pubblici, e in quali casi si ritenga che, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al citato articolo 16, comma 2-bis, possa essere fatta valere la presenza di « ragioni oggettive » che, sempre stando al citato articolo 35, consentirebbero il frazionamento di un appalto e dunque la disapplicazione delle disposizioni del codice. (4-15088)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:

PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere — premesso che:

il 9 dicembre 2016, il Piccolo di Trieste ha riportato la notizia del sequestro, da parte della Guardia di finanza di Gorizia, di un carico di 31.586 luci natalizie a *led* di fabbricazione cinese, provenienti dal porto di Capodistria (Slovenia) e destinate al mercato italiano;

la merce sequestrata, il cui valore è stato stimato in un milione di euro, era priva delle dichiarazioni dell'Unione europea di conformità alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE. Le imprese coinvolte nel traffico internazionale di prodotti irregolari sono state inoltre denunciate per responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 25-bis 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

il sito Logimar ha informato che «il sistema doganale ha acquisito un'importanza crescente, soprattutto all'interno dell'Unione europea. La tutela di interessi primari della collettività, della sanità, della sicurezza e il rispetto delle normative fiscali deve coniugarsi con la necessità di una circolazione delle merci veloce, elemento essenziale per le aziende che operano nel commercio internazionale. Anche se le merci sono libere di circolare nei confini dell'Unione europea, e nessun Stato membro può decidere se aumentare o diminuire i controlli, alcuni Paesi risultano più capaci di gestire i controlli doganali in maniera più rapida, attirando una quantità maggiore di traffici in entrata e in uscita»;

un articolo di Città de La Spezia del 7 novembre 2016 ha spiegato che « esiste una disparità di efficienza tra le varie dogane europee, con il risultato che operatori tendono ad evitare il più possibile il passaggio delle proprie merci dagli scali più lenti, preferendo altre destinazioni, con tutte le perdite che ne conseguono per i consumatori e i lavoratori, per l'indotto e per l'erario. Ogni Stato membro dell'Unione europea è libero di contrastare le violazioni alle norme doganali applicando il regime sanzionatorio che ritiene più appropriato. La questione delle dogane però non si riduce soltanto alla questione delle sanzioni, anche i controlli e le procedure dovrebbero essere armonizzati»;

il 1º maggio 2016 è entrato in vigore nuovo codice doganale dell'Unione europea che favorisce la modernizzazione della dogana europea ed introduce diverse semplificazioni procedurali. In particolare, il paragrafo 1 dell'articolo 42 del codice doganale (Reg. UE 952/13), al punto 1, riporta che « ciascuno Stato membro pre-

vede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere: effettive, proporzionate e dissuasive»; mentre il punto 2 illustra come « in caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato. ». Infine, il punto 3 spiega che « gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell'articolo 288, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni »;

« Il sistema dei controlli doganali in Italia, si basa sui controlli fisici, controlli di conformità, controlli in remoto. Ognuno di questi « assi di controllo » contribuisce a garantire un certo livello di sicurezza e ad avere un'analisi dei rischi abbastanza veritiera rispetto alle operazioni scorrette messe in atto. L'integrazione di tutte le tipologie di controlli tra di essi, innalza il sistema di « riscontro » generalizzato e permette di avere un esame dell'accertamento di quanto dovuto, in maniera completa »;

l'articolo 14 del codice doganale inoltre, obbliga le autorità doganali a fornire informazioni sull'applicazione della normativa doganale, ivi incluse la classificazione e l'origine delle merci. Infine, la realizzazione dello « sportello unico doganale » risulta uno strumento vantaggioso in termini di efficienza dei controlli, rapidità nel rilascio delle merci e di conseguente economicità. Tale sistema consente la richiesta, il controllo delle certificazioni, il nulla osta e le autorizzazioni per via telematica e la digitalizzazione dell'intero processo di sdoganamento;

nonostante siano previsti controlli 11 febbra stringenti, come confermato dalle notizie 30 anni;

di cronaca, si registrano continui sequestri di prodotti vari, privi delle necessarie certificazioni, evidentemente importati in maniera irregolare;

appare evidente che nell'Unione europea i controlli e le sanzioni doganali non siano applicati in maniera uniforme da tutti gli Stati membri –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, per quanto di competenza, in sede europea, affinché vengano intensificati ed uniformati i livelli di controllo doganale delle merci provenienti da Paesi extra europei;

quali iniziative necessarie intenda assumere, per quanto di competenza, per identificare i principali canali di ingresso di merci extracomunitarie prive delle necessarie certificazioni. (4-15082)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRI-GNONE, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

con determinazione n. 2103/2016 del 5 dicembre 2016, la giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato il progetto della nuova discarica Ginestreto 4 nel comune di Sogliano, in provincia di Forlì-Cesena;

precedentemente il 14 novembre l'Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-4481, ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale alla Sogliano Ambiente spa per le seguenti attività:

prosieguo della fase di post-gestione della discarica G1 iniziata in data 11 febbraio 2008, la cui durata è fissato in 30 appi:

coltivazione della discarica denominata G2 (comune di Sogliano al Rubicone), per rifiuti non pericolosi e, come sotto categoria, per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili sia inorganici, con recupero di biogas;

costruzione e coltivazione della discarica denominata G4 (comune di Sogliano al Rubicone), per rifiuti non pericolosi e, come sotto categoria, per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e in discariche per rifiuti organici pretrattati;

costruzione e avvio degli impianti annessi alla discarica G4;

autorizzazione a effettuare l'incremento della portata annua di percolato che può essere trattato con l'inserimento di un terzo stadio evaporativo;

l'Arpae ha inoltre stabilito che l'autorizzazione è soggetta a riesame, con valenza di rinnovo:

entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle « migliori tecniche disponibili » (BAT) riferite all'attività principale dell'installazione;

entro il 27 febbraio 2024;

ogni qualvolta l'autorità competente consideri necessario il riesame e, anche nei casi di inquinamento ambientale, igiene e sicurezza del lavoro;

fino alla pronuncia in merito al riesame (e qualsiasi sia il motivo), il gestore ha comunque la facoltà di continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso, vale a dire fino al 27 febbraio 2024;

l'area oggetto di intervento ricade all'interno di un territorio di straordinaria rilevanza naturalistico-paesaggistica e culturale sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto:

territorio compreso entro il limite di 150 ml. da corso d'acqua pubblico (Rio Morsano);

le opere attraversano un'area individuata quale sistema forestale e boschivo;

inoltre, l'area ricade all'interno della zonizzazione del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale secondo i seguenti articoli:

articolo 10 – sistema forestale e boschivo;

articolo 18 – zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;

nonostante i numerosi vincoli il territorio è già stato depredato in passato da massicce estrazioni calcare e di sabbia e oggetto di speculazioni edilizie e, dal 1990, è anche diventato ricettore di rifiuti, prima solido-urbani e poi speciali;

gli abitanti di questa zona da oltre 25 anni si battono contro il transito di centinaia di tir che ogni anno riversano in questa zona 300 mila tonnellate di rifiuti in mezzo ad agriturismi, aziende agricole, produttori di olio extravergine e miele. Protestano contro lo stoccaggio di fertilizzanti e materiali inerti in un'ampia area considerata ad « alta vulnerabilità idrogeologica » e con un indice di rischio sismico livello 2 « zona dove possono verificarsi forti terremoti »:

secondo notizie di stampa, i rifiuti stoccati in quest'area sarebbero, 2,5 milioni di metri cubi nella discarica G1 – altrettanti saranno entro il 2020 nella G2 – mentre la G3 risulta al momento inagibile a causa di persistenti frane. Se la G4 aprisse, arriverebbero almeno 1,6 milioni di metri cubi materiale speciale proveniente da tutta Italia, a cui si aggiungono i 30 mila metri cubi percolato all'anno. Senza contare lo sversamento illegale, accertato dalla magistratura, di quasi 4 mila tonnellate di sostanze inquinanti, tra cui fanghi tossici, idrocarburi e metalli pesanti;

per gli interroganti resta inspiegabile la mancanza di monitoraggi mirati che individuino i rischi per la salute degli abitanti e l'eventuale incremento di patologie, legate all'inquinamento ambientale, anche in considerazione della deroga sui limiti per le sostanze tossiche e cancerogene (metalli, e altro);

sulla questione era già stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-13669 del 1º luglio 2016, ad oggi ancora senza risposta –:

se il Governo abbia piena conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se non ritenga opportuno promuovere un'attività di *screening*, anche per il tramite dell'istituto superiore di sanità, a tutela della salute della popolazione locale;

quali iniziative di competenza intenda assumere in relazione alle legittime preoccupazioni dei cittadini riguardo alla fragilità del territorio, per l'alta vulnerabilità idrogeologica e un livello 2 di rischio sismico. (4-15076)

SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e TURCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere — premesso che:

le regole dell'Unione europea in materia di concorrenza, recepite dal Parlamento italiano, sono pensate per garantire condizioni eque e leali, lasciando nel contempo spazio all'innovazione e promuovendo *standard* uniformi e lo sviluppo delle piccole imprese;

nell'agosto del 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato un'Indagine conoscitiva nel settore della gestione dei rifiuti urbani, a seguito di numerose segnalazioni che suggerivano la presenza di diverse criticità concorrenziali nel settore. L'indagine si è conclusa nel 2016 con l'individuazione di una serie di proposte migliorative tra le quali:

- a) gli affidamenti non dovrebbero superare la durata massima di cinque anni stabilita per via normativa. Ciò al fine di rendere più frequente, per quanto possibile, il confronto concorrenziale simulato dalla gara;
- b) le dimensioni dei bacini per l'affidamento del servizio di raccolta e dei cosiddetti ambiti territoriali ottimali (ATO), all'interno dei quali deve avvenire l'intera gestione dei rifiuti urbani, dovrebbero essere funzionali alla realizzazione di un servizio efficiente e alla concorrenzialità delle gare. Occorrerebbe l'adeguamento delle dimensioni a quelle ottimali (80.000-90.000 tonnellate/30.000-100.000 abitanti);
- c) le dimensioni dei bacini per l'affidamento delle fasi a valle della raccolta differenziata dovrebbero essere quantomeno pari al territorio regionale, al fine di garantire che in un mercato liberalizzato gli affidatari del servizio di raccolta possano fare riferimento a un numero adeguato di impianti di TMB, di TMV e di discariche e non siano dipendenti da pochi soggetti dotati di potere di mercato;
- d) sotto il profilo della governance degli affidamenti, inoltre, al fine di ridurre le ingiustificate restrizioni derivanti dall'integrazione verticale delle imprese, l'Antitrust auspica che si mantenga separata la gestione dei due segmenti della filiera (raccolta e fasi a valle), introducendo due livelli istituzionali differenti, come già succede in alcune regioni;
- a quanto risulta agli interroganti, l'autorità d'ambito Toscana Centro, comprendente una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, ha proceduto, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 61 del 2007, al primo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, individuando un solo gestore. L'affidamento ha la durata di anni 20, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato e se non

ritengano di assumere, per quanto di competenza, le opportune iniziative normative urgenti allo scopo di recepire e rendere cogenti le proposte migliorative indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. (4-15078)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

RONDINI, GASPARINI e SQUERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere — premesso che:

la società Tamini spa è una azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di trasformatori elettrici industriali, speciali e di potenza, che a Melegnano conta la presenza di uno stabilimento e degli uffici amministrativi;

nel 2014 il gruppo Terna attraverso Terna Plus, ha acquisito l'intero capitale di Tamini trasformatori e delle società controllate del gruppo Tamini;

durante un incontro in Assolombarda il 30 novembre 2016, la dirigenza della società Tamini spa ha confermato davanti ai rappresentanti sindacali e alle rappresentanze sindacali unitarie di Melegnano la disdetta del contratto di affitto per la palazzina in cui lavorano 43 impiegati e la volontà di trasferire i dipendenti amministrativi entro la fine di febbraio nel sito di Legnano;

il 20 dicembre 2016 presso il Ministero dello sviluppo economico si è svolto un tavolo dove la dirigenza aziendale non ha acconsentito ad impegnarsi su nessuna delle richieste avanzate da sindacati e rappresentanti dei dipendenti. Il piano industriale promesso per il mese di dicembre, che avrebbe consentito di avere un quadro più chiaro delle prospettive

future, non sarà presentato da Tema se non prima della fine di febbraio 2017;

durante l'incontro è stato chiesto dalle rappresentanze sindacali che, in linea con quanto sottoscritto in uno dei verbali della trattativa per la crisi del sito di Novara nei mesi scorsi, non si intraprenda la chiusura di nessun stabilimento e vengano mantenuti i livelli occupazionali, così come venga sospesa, almeno fino alla presentazione del piano industriale, la decisione di trasferimento del settore amministrativo di Melegnano a Legnano —:

se il Governo, anche in forza del ruolo di azionista di maggioranza di Terna, non intenda intervenire al fine di evitare che la predisposizione di un piano industriale, a giudizio degli interroganti sciagurato e incomprensibile, da parte della società Terna plus, possa avere ricadute pesantissime sui lavoratori di Melegnano, soprattutto adoperandosi affinché sia valutata la possibilità di non trasferire il comparto amministrativo a più di 50 chilometri dall'attuale ubicazione, in considerazione del fatto che esiste uno stabile vicino al comparto produttivo di Melegnano, oggi in fase di ristrutturazione, di proprietà del gruppo che potrebbe essere (4-15081)utilizzato.

CARUSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere — premesso che:

il fenomeno delle frodi degli agenti delle compagnie di assicurazione ai danni dei propri clienti è purtroppo assai diffuso;

fino a pochi anni fa molte compagnie assicuratrici riuscivano a non essere coinvolte nel risarcimento, adducendo ad esempio l'occasionalità del rapporto o l'assenza di un mandato con l'agente, lasciando senza indennizzo il cliente truffato;

sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione che con sentenza 8 maggio-24 settembre 2015, n. 18860, ha modificato questo orientamento, sancendo una responsabilità oggettiva in capo alla compagnia assicurativa rispetto al comportamento illecito del proprio agente, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;

ferma restando la responsabilità penale in capo al rappresentante, la compagnia assicurativa risponde, dunque, per illecito civile;

purtroppo sono numerosi i casi in cui di fronte a queste situazioni le compagnie di assicurazione adottano atteggiamenti interlocutori se non addirittura ostili nei confronti dei clienti danneggiati dalla truffa:

la compagnia Allianz s.p.a. è stata protagonista di numerosi casi di questo tipo, uno dei quali già oggetto dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-00332 del 30 aprile 2013;

altro caso, sempre riguardante Allianz s.p.a. di cui è giunta documentata notizia all'interrogante, è quello di una truffa a danno di numerosi clienti – tra i quali sub agenti della predetta compagnia di assicurazioni – per alcuni milioni di euro da parte di un agente assicurativo della società Allianz s.p.a. in provincia di Parma;

a quanto risulta all'interrogante detta truffa sarebbe stata perpetrata principalmente in due modi: l'emissione di polizze vita riscattate da parte dell'agente assicurativo falsificando le firme dei contraenti e richiedendone l'accredito con bonifico intestato al reale contraente ma con indicazione di IBAN riconducibile a conti personali suoi, di famigliari o di società a lui intestata oppure l'emissione di polizze « vita » con ogni probabilità stornate immediatamente dopo l'emissione, con incasso, dei relativi premi su propri conti correnti nonostante i titoli di pagamento (assegni) fossero intestati alla compagnia mandante, Allianz s.p.a.;

queste operazioni si sono protratte dal 2003 al 2014, evidenziando un mancato o insufficiente controllo da parte della compagnia mandante;

l'autore della truffa sarebbe una persona conosciuta da tempo e stimata dall'Allianz s.p.a., la quale, a quanto consta all'interrogante, gli avrebbe affidato la gestione di ben 4 agenzie – Fiorenzuola d'Arda, Fidenza, Busseto e Parma Est – e di 14 subagenzie, nonché membro del « Club San Felice, agenti di successo », associazione che raggruppa i migliori agenti di Allianz/Ras;

i vertici della compagnia mandante informati dettagliatamente della truffa, non hanno ad oggi adottato alcun provvedimento concreto finalizzato al soddisfacimento delle richieste formalizzate, anche in via giudiziale, dai clienti truffati;

Allianz s.p.a. è la prima compagnia al mondo nel settore delle assicurazioni e questo significa anche che il suo *core business* deve essere quello di garantire ai suoi clienti un altissimo livello di affidabilità;

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), organo di controllo che fra i suoi compiti principali ha quello di tutelare il consumatore, pur avendo ricevuto reclami formali su vicende analoghe a quella sopra descritta e relative ad Allianz s.p.a. per quanto risulta all'interrogante non è intervenuta per censurarne il comportamento e per sollecitare la società alla piena assunzione di responsabilità, anche alla luce della citata sentenza n. 18860 del 2015 della Corte di Cassazione –:

quali tempestive iniziative di competenza intendano adottare, anche di carattere normativo, al fine di garantire la piena tutela dei diritti dei consumatori vittime di episodi fraudolenti in campo assicurativo, anche alla luce della sentenza 8 maggio-24 settembre 2015, n. 18860, della Corte di Cassazione. (4-15084)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BUSINAROLO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (vedasi Il fatto quotidiano del 15 dicembre 2016) si è appreso di una squallida vicenda accaduta in Argentina, nella città di Mendoza, che ha come protagonista un religioso italiano 82enne, don N. C., trasferito da diverso tempo nelle sedi argentine dell'Istituto « Antonio Provolo » di Verona, arrestato insieme ad altre quattro persone, tra cui un altro sacerdote e tre impiegati, per gravi abusi perpetrati nei confronti di minori che, figli di famiglie povere, si trattenevano a dormire nella cosiddetta « casita de Dios », edificio ubicato accanto alle aule scolastiche, trasformato « luogo degli orrori »;

il sacerdote veronese era stato già coinvolto in episodi analoghi, nello scandalo che aveva travolto la sede veronese della congregazione nel 2009. Il suo nominativo compariva nella lista dei 12 preti e dei 3 laici denunciati dagli ex allievi (bambini sordomuti) dell'istituto « Provolo », per violenze perpetrate tra gli anni sessanta e la prima metà degli anni ottanta, reati che sarebbero ormai prescritti sia per la legge italiana che per il diritto canonico:

nel 2009 sono state presentate le prime denunce, in seguito alle quali il Vaticano ha istituito una commissione d'inchiesta che ha comminato ai sacerdoti coinvolti la pena più lieve, quella dell'ammonizione canonica, anche se tra questi non compariva il nominativo di don N.C, fino allo scandalo che ha destato grande clamore in Argentina, in seguito al quale il presidente della commissione esteri del Senato di tale Paese, Julio Cobos, ha chiesto al Ministro degli esteri di acquisire con urgenza presso le autorità ecclesiasti-

che le informazioni sulle verifiche compiute per la pratica d'ingresso, permanenza e radicamento dei sacerdoti coinvolti;

secondo la stampa argentina don N. C. sarebbe stato trasferito dall'Italia proprio per coprire gli abusi commessi;

ad oggi risulta che i documenti della commissione di inchiesta del Vaticano non siano consultabili -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, anche nell'ambito degli ordinari canali diplomatici, ritengano di adottare per contribuire a fare piena luce su tali vicende e per sviluppare adeguati strumenti di prevenzione che possano evitare il ripetersi di episodi di questa gravità in danno di vittime innocenti. (5-10188)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

CATALANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere premesso che:

l'articolo 85, comma 4, del codice della strada prevede che « chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione » è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla « sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi »;

alla sospensione della carta di circolazione consegue inevitabilmente la paralisi dell'attività di noleggio con conducente del soggetto, e così tale sanzione accessoria finisce per acquisire un contenuto estre-

mamente afflittivo, sproporzionato per vari ordini di grandezza rispetto alla stessa sanzione pecuniaria;

l'articolo citato elenca, inoltre, un insieme estremamente eterogeneo di possibili violazioni, descritto in termini talmente ampi e generali da essere di difficile compatibilità con il principio di tassatività, corollario del principio di legalità che informa il sistema delle sanzioni amministrative;

le violazioni descritte, pur differenziandosi radicalmente per gravità, andando dalla prestazione di un servizio totalmente abusivo a mere irregolarità bagatellari del servizio, sono tutte soggette sia alla sanzione pecuniaria, sia a quella sospensiva, entro una cornice edittale non sufficientemente ampia da consentire una reale differenziazione;

a causa dell'esistente conflitto interpretativo sulla legge n. 21 del 1992 tra una parte della giurisprudenza, il legislatore e lo stesso Governo (si veda l'interrogazione 5-09052), gli operatori del noleggio con conducente si trovano in una situazione di totale incertezza rispetto alla normativa applicabile, situazione che li consegna all'arbitrio del singolo agente accertatore e alla discrezionalità del singolo tribunale;

inoltre, anche a fronte di una sanzione illegittima, il noleggiatore viene subito sottoposto alla sanzione sospensiva della carta di circolazione, e tale sanzione perdura nonostante la proposizione di un'impugnazione, in deroga al regime ordinario delle sanzioni amministrative, con la conseguenza che, anche a fronte del successivo accoglimento del ricorso, i diversi mesi di sospensione hanno cagionato al noleggiatore un danno ormai irreparabile;

infine, la sanzione sospensiva, potenzialmente illegittima, diventa ancor più gravosa quanto più si dilatano i tempi della giustizia, a fronte di eventi come lo sciopero dei giudici di pace in corso che, secondo fonti di stampa, si ripercuoterà su ben 150.000 processi –:

se il Governo non intenda promuovere idonee modifiche normative per differenziare il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo n. 85 del codice della strada, migliorarne la tipizzazione, limitare il ricorso alla sanzione sospensiva alle sole ipotesi di maggiore gravità e/o sospendere l'efficacia della sanzione accessoria in caso di proposizione di un'impugnazione;

quali iniziative il Governo intenda adottare per superare il contrasto interpretativo sviluppatosi sulla legge n. 21 del 1992, e in particolare quello avente ad oggetto le disposizioni introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008. (5-10178)

VIGNAROLI e DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

da fonte stampa di « Ufficio Stampa Basilicata », testata giornalistica *online*, del 14 dicembre 2016 dal titolo « Nuovo trasbordo a Napoli per i viaggiatori del Frecciarossa, Trenitalia sotto accusa », si apprende che, a distanza di quattro giorni dall'entrata in servizio del Frecciarossa sulla tratta Taranto-Potenza-Roma, avvenuta il giorno 11 dicembre 2016, i passeggeri sono stati costretti il giorno 14 dicembre, per la seconda volta, a scendere a Napoli e trasbordare su un altro treno;

sempre dalla stessa fonte stampa si apprende che l'ufficio stampa di Trenitalia ha affermato che il guasto è stato causato dalle temperature rigide che hanno messo in crisi il « pantografo »;

il pantografo è un organo che permette, sui veicoli ferroviari, la ricezione dell'energia elettrica da una linea aerea soprastante allo scopo di alimentarne le apparecchiature come i motori, il riscaldamento elettrico, il condizionamento e tutti gli eventuali dispositivi ausiliari di bordo:

prima di entrare in funzione sulla tratta succitata, Trenitalia ha impiegato un

mese per testare il servizio del Frecciarossa sulla stessa tratta e, pertanto, risulta difficile credere che un treno che vanta le più moderne tecnologie in ambito ferroviario presenti disservizi causati dalle basse temperature della Basilicata;

il servizio dei treni Frecciarossa è notoriamente un servizio a « mercato », tuttavia, il servizio del Frecciarossa in questione è garantito in caso di disavanzi economici della società, dalla copertura di 180 mila euro per il 2016 e di 3,12 milioni di euro per il 2017 di fondi stanziati dalla regione Basilicata –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa e se trovino conferma;

se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per accertare come sia stato possibile il verificarsi di un blocco dell'attività a fronte di un evento tanto comune e frequente nel nostro Paese;

se possa dettagliare quali siano le attività oggetto della sperimentazione;

se in seguito a questi malfunzionamenti la società esercente pagherà delle penali;

quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di risolvere in maniera certa e definitiva d'ora in avanti queste criticità e perché tali iniziative non siano state adottate finora:

quali altri casi simili, dovuti ad un disservizio causato dal malfunzionamento del pantografo per le basse temperature, si siano manifestati sulle corse dei treni Frecciarossa in Italia nell'ultimo anno;

come si concilino i contributi regionali per i servizi a mercato come i Frecciarossa con la normativa comunitaria e le norme di recepimento nazionali, concernenti la disciplina degli « aiuti di Stato » e se possa escludersi la sussistenza di elementi tali da determinare una eventuale procedura di infrazione europea.

(5-10185)

Interrogazioni a risposta scritta:

SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO e TURCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere — premesso che:

l'Ordine dei geologi del Molise (ORGM) è venuto a conoscenza di progettazioni esecutive di due scuole materne (site a Campobasso in Via S. Antonio dei Lazzari e Via Crispi/Via Berlinguer) che facevano riferimento ad un elaborato denominato « relazione geologica » senza alcuna firma di geologi bensì dei soli progettisti i quali si sono avvalsi, per di più, ad insaputa dei firmatari, di relazioni geologiche « fotocopiate » relative alla vulnerabilità sismica di edifici limitrofi ai siti di prevista realizzazione;

il progettista sostiene che le relazioni geologiche non fossero necessarie, in quanto egli conosceva già la geologia, sostenendo, finanche, che gli stessi studi geologici potevano essere evitati, in quanto le scuole, essendo ad un piano, sono da considerarsi di modesta rilevanza;

dopo ufficiali richieste di accesso agli atti, è seguita una diffida dell'Ordine dei geologi del Molise al comune in cui si chiede di sanare l'incresciosa situazione della carenza progettuale della relazione geologica con le dovute indagini geologiche per un edificio strategico quale è una scuola;

nessuna risposta ufficiale è pervenuta dal comune che sembra invece aver intenzione di affidare la consulenza geologica con un incarico diretto (come prevede la legge), per poi invece manifestare che le stesse imprese esecutrici delle opere si erano proposte per fornire al comune relazioni geologiche ed indagini geologiche in forma gratuita;

la legge vieta il subappalto della relazione geologica e dopo ben 4 mesi dalla diffida, il comune risponde ostinandosi

ancora a ribadire che la valutazione della necessità della relazione geologica era di esclusiva competenza del progettista e che le relazioni geologiche sono state fornite dalle imprese che hanno autonomamente scelto il geologo –:

se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative normative per implementare e rendere più stringente la disciplina concernente la documentazione sui profili geologici e di vulnerabilità sismica necessaria per la realizzazione di edifici pubblici in modo da evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quelle esposte in premessa. (4-15079)

SCOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il liceo classico « Gaetano De Bottis » di Torre del Greco, in provincia di Napoli, attivo dal 1929, è a rischio crollo;

un sopralluogo effettuato dai tecnici dell'ufficio dissesti del comune, infatti, ha rilevato gravi carenze all'esterno dell'edificio, con distacchi di intonaco, cedimento di frontalini e crollo di alcuni cornicioni:

il tutto, secondo la relazione depositata dai tecnici, dipende principalmente dalle infiltrazioni di acque meteoriche e dalla scarsa manutenzione;

l'edificio necessita di un risanamento urgente e di una messa in sicurezza dei frontalini, del cornicione e di tutti i corpi aggettanti al fine di impedire ulteriori crolli, tanto che la dirigente scolastica ha già provveduto a far transennare le aree esterne dove si sono verificati crolli e distacchi:

si parla, peraltro, di un punto della struttura dove gli studenti erano soliti trascorrere l'intervallo, con conseguente enorme rischio per la loro incolumità;

anche il parcheggio interno è stato chiuso per motivi di sicurezza;

nello stesso comune di Torre del Greco la scuola secondaria di primo grado « Beato Vincenzo Romano » ha visto a causa del forte vento sradicarsi nelle scorse settimane la guaina di copertura e crollare un albero;

sempre a Torre del Greco il tribunale di Torre Annunziata ha disposto la chiusura della scuola « Giuseppe Orsi » a causa dell'inagibilità di ben quattro aule;

tale chiusura ha comportato lo spostamento di decine di studenti presso un'altra scuola, condizione che sta comportando svariati disagi (dai doppi turni all'aggravio di spesa per le famiglie degli studenti);

il tutto avviene pochi giorni dopo il caso della scuola di Ercolano su cui è stata già presentata l'interrogazione a risposta scritta n. 4-14238, a dimostrazione di come quello della messa in sicurezza delle scuole italiane sia un problema diffuso su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nel Mezzogiorno;

proprio per questo è evidente come non bastino singoli finanziamenti degli enti locali per tamponare i casi emergenziali e sia invece necessaria una pianificazione d'intervento nazionale —:

se non si ritenga doveroso ed urgente assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché siano messi in sicurezza e a norma gli edifici scolastici in questione e ogni altro edificio sul territorio nazionale che presenti analoghi problemi;

se non si ritenga doveroso ed urgente avviare un processo di *screening* delle condizioni degli edifici scolastici su tutto il territorio nazionale così da comprendere le reali dimensioni del problema.

(4-15086)

ANDREA MAESTRI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

in un articolo pubblicato il 23 novembre su « Ship2Shore », magazine online

di economia del mare e dei trasporti, dal titolo « Chi vigila sulle ombre del porto di Ravenna? », la validità della proroga del segretario generale viene definita « dubbia, così come successive revisioni di pianta organica e promozioni »;

a giudizio dell'interrogante, l'iter procedurale della delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha rispettato palesemente i tempi dettati dall'articolo 76 della Costituzione. Si rileva che il decreto legislativo n. 169 del 2016, sulla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2016, mentre il 2 settembre il comitato portuale di Ravenna ha votato e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un atto che porta come data della firma del responsabile per la verifica della conformità amministrativa, quella del 30 agosto;

è legittimo, quindi ad avviso dell'interrogante, domandarsi se ritenere valida la delibera votata dal comitato portuale e trasmessa al Ministero, con la quale è stato prorogato l'incarico del segretario generale Margorani – fino all'insediamento del nuovo presidente dell'ASP – e ogni suo atto assunto successivamente, disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 169 del 2016, come la recente nomina della dipendente Claudia Toschi a dirigente amministrativo con delibera commissariale:

il *magazine* si interroga su come sia stata possibile dare attuazione a questa nomina dato che:

la pianta organica dell'ente non prevede né un dirigente amministrativo né una direzione amministrativa;

nessun altro comitato portuale ha deliberato sulla variazione della stessa pianta organica, tantomeno sotto gestione commissariale. Una eventuale variazione e l'individuazione e nomina di un nuovo dirigente sono atti con ricadute di lungo periodo che incidono sulla futura gestione

di un ente, come ritenuto auspicabile anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha invitato le autorità di sistema portuale (Asp) a non assumere decisioni in questo senso, lasciandone l'onere ai nuovi vertici;

non risulta all'interrogante che per la nomina di un nuovo dirigente siano stati applicati i principi dell'articolo n. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (pubblicità, trasparenza, selezione, e altro);

a giudizio dell'interrogante, per lo stesso motivo, anche la nomina del dottor Daniele Rossi a presidente dell'ASP del Mare Adriatico, approvata il 28 novembre dalla Commissione trasporti della Camera, contiene sostanziali motivi per essere invalidata;

il Commissario Meli, sempre a mezzo stampa, ha risposto all'articolo affermando che l'operato dell'autorità portuale di Ravenna «è sempre stato limpido e trasparente » e che il 30 agosto ha messo a disposizione dei membri del comitato portuale una bozza di delibera « regolarmente vistata (...) per conformità amministrativa e copertura finanziaria in quella medesima data». Meli sostiene che il 2 settembre, «è stata approvata all'unanimità dei presenti la versione definitiva inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dà conto dell'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016 », e che l'atto deliberativo è stato « risottoposto ai funzionari che ne avevano attestato la conformità per (...) riconfermare la correttezza dell'atto così come approvato » e vistato « in ogni pagina sia per conformità amministrativa che per parere di legittimità ». Effettivamente su ogni pagina è apposta una sigla – non una firma - mentre in calce al documento si conferma, invece, la data del 30 agosto 2016 per la conformità amministrativa, firmata dalla responsabile dell'Area « Amministrazione, finanza e gestione del patrimonio », Claudia Toschi;

il commissario considera « grave (...) che siano stati pubblicati atti non pubblici ma nella disponibilità unicamente di questa amministrazione », ritenendoli « trafugati » e quindi oggetto di « denuncia alle autorità competenti per violazione di documenti soggetti a privacy », informando di aver già incaricato i propri legali. A questo proposito è bene ricordare che si tratta di atti di un ente pubblico, che amministra beni pubblici e che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 recita, tra l'altro, che « chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto ». Inoltre, la delibera in questione è facilmente reperibile sul sito dell'autorità portuale;

la lettera termina annunciando l'intenzione di reagire attraverso l'integrazione delle motivazioni della denuncia già presentata, per un ipotetico reato di illecita diffusione di dati personali, derivato dalla divulgazione dell'atto contenente firme autografe —:

se il Governo sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e come intenda intervenire per fugare ogni dubbio sulla validità della delibera dell'autorità portuale di Ravenna n. 18 e sulle conseguenti nomine. (4-15087)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

PRODANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

« Unabomber » è l'appellativo usato dalla stampa italiana per riferirsi all'autore di numerosi atti terroristici, effettuati con l'utilizzo di ordigni esplosivi abbandonati in luoghi pubblici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, tra il 1994 ed il 2006;

il 4 giugno 2013 Il Corriere del Veneto ha riportato che « la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna a due anni per l'imputato Ezio Zernar, poliziotto accusato di aver manomesso un lamierino di un ordigno inesploso nella vicenda Unabomber, per incastrare l'ingegnere Elvo Zornitta », principale indagato nella vicenda. « Zernar, secondo la tesi sostenuta dall'accusa, avrebbe tagliato ad arte una parte infinitesimale di un lamierino in ottone trovato in un ordigno inesploso per "incastrare" come bombarolo del nordest - era stata definita la "prova regina" l'ingegnere Zornitta, poi uscito del tutto dalla vicenda».

In Appello i giudici sono stati chiamati a riesaminare il caso – già passato in Corte ma con altri giudici dopo che la Cassazione aveva accolto le tesi del legale di Zernar, Emanuele Fragasso, secondo cui non erano stati tenuti in debita considerazione alcuni elementi emersi in una serie di perizie basandosi esclusivamente su quella del giudice di primo grado di giudizio. « L'agente si è ritrovato a fare i conti con una sentenza che gli ha, dunque, imputato i reati di frode processuale, falso e violazione della pubblica custodia delle cose »;

in data 5 novembre 2014 la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione, pena sospesa, per il poliziotto Zernar. Con questa decisione la Corte ha confermato, inoltre, il verdetto emesso nel processo d'appello *bis*, disposto in passato dalla stessa Cassazione, dalla corte di appello di Venezia il 4 giugno 2013;

un articolo del 16 dicembre 2016 pubblicato sul quotidiano *Il Corriere del Veneto* ha riferito come « (...) a due anni dalla condanna definitiva per aver alterato la prova, si scopre che Zernar ha partecipato e vinto un concorso, sempre nella Polizia, dalla quale non se n'è mai andato. Sia chiaro: la legge lo consente. Non dirige più il celebre laboratorio, questo è ovvio, ma è un agente della Polstrada in servizio nel Padovano, che si occupa soprattutto di

controllare la regolarità delle merci trasportate su mezzi pesanti. E anche se lavora con auto e camion che transitano dalle parti di Piove di Sacco, dove abita, invece che con provette e microscopi, in fondo la sua carriera pare non aver subito contraccolpi. Anzi, la novità è proprio questa: l'allora assistente capo è appena stato promosso vice sovrintendente »;

una notizia apparsa sul *web* in data 14 dicembre 2016 ha riportato che « (...) per il poliziotto inspiegabilmente è arrivata la promozione: un grado in più. Nel 2006, all'epoca del fatto l'agente era responsabile del Laboratorio scientifico di indagini criminalistiche di Venezia (Lic), adesso è diventato vice sovrintendente di polizia. Di conseguenza, può fare anche certe perquisizioni e sequestri che prima gli erano preclusi e che sono, ironia della sorte, un po' gli atti all'origine del clamoroso flop dell'indagine su Unabomber »;

in materia di concorsi pubblici, la normativa principale di riferimento è il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ossia il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

la normativa delinea come nella compilazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica di un determinato concorso, occorra specificare di non avere riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento e di non avere in corso procedimenti penali –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se possa chiarire le motivazioni per le quali sia stata ammessa la partecipazione di Ezio Zemar al concorso di cui in premessa;

quali iniziative di competenza intenda assumere, considerato che, ad avviso dell'interrogante, la questione riportata in premessa può risultare lesiva dell'immagine della polizia di Stato. (4-15074)

FRACCARO. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

nella risposta all'interrogazione n. 4-10101, il Governo pro tempore ha richiamato l'attenzione sulle disposizioni contenute nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali e sugli impegni sottoscritti dall'Italia nella Carta europea per le autonomie locali, con i quali si riconoscono alle collettività locali il diritto di regolamentare e amministrare gli affari pubblici anche mediante referendum e ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge. Ha comunicato altresì che il consiglio comunale di Sesto San Giovanni, con delibere n. 55 del 16 dicembre 2015 e n. 49 del 17 ottobre 2016, ha apportato varie modifiche allo statuto e al regolamento per la partecipazione dei cittadini e i referendum. Ha ritenuto infine che, a seguito dell'approvazione dei predetti provvedimenti, le doglianze e le obiezioni espresse nell'interrogazione, con cui si chiedeva di intervenire per agevolare l'esercizio democratico dei diritti popolari nel predetto comune, anche attraverso l'esercizio del posostitutivo. potevano tere superate;

come risulta dalla corrispondenza della prefettura di Milano – ufficio territoriale del Governo (prot. uscita n. 0097474 dell'11 dicembre 2014) il 12 maggio 2014 sono stati presentati all'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni due quesiti referendari da due comitati di cittadini;

l'articolo 20 dello statuto di Sesto San Giovanni afferma che il comune riconosce negli istituti dei *referendum* consultivo, abrogativo e propositivo uno strumento di collegamento organico tra la comunità di Sesto San Giovanni ed i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio;

l'articolo 21 dello statuto prevede che il comitato dei garanti esprima entro sessanta giorni il giudizio di ammissibilità del referendum in ordine alla materia e alla formulazione del quesito;

l'articolo 11 del regolamento per la partecipazione e i *referendum* prevede che, qualora un comitato sottopone al sindaco la richiesta di promuovere un *referendum*, il sindaco convoca entro quindici giorni il comitato dei garanti di cui all'articolo 21 dello statuto, il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito o dei quesiti proposti per il *referendum*, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento;

ad oggi non risulta alcuna convocazione del comitato dei garanti e, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto e dell'articolo 9-bis del regolamento, nemmeno la predisposizione di un bando indetto dal sindaco per la sua composizione;

i quesiti menzionati nella corrispondenza della prefettura di Milano, a quanto risulta all'interrogante, sono ancora in attesa di essere sottoposti a giudizio di ammissibilità in apparente violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa e del diritto della cittadinanza di partecipare alla gestione degli affari locali riconosciuto nella norma statutaria, nella legislazione nazionale e nei trattati internazionali ratificati dal Parlamento italiano, nonché compiutamente disciplinato nel regolamento comunale per la partecipazione e i referendum —:

quali iniziative di competenza intenda adottare, anche sul piano normativo, al fine di agevolare e potenziare l'esercizio dei diritti referendari e di assicurare la tutela dell'unità giuridica e dei livelli democratici essenziali nel governo degli enti locali. (4-15077)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

VALIANTE, GRASSI, RUSSO, PALMA, GINOBLE, DE MARIA, ROSTAN, FERRO, LUCIANO AGOSTINI, FIORIO, BENA- MATI, FAMIGLIETTI, CUOMO, CAPOZ-ZOLO e FUSILLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il decreto di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio n. 987 è stato firmato ed emanato il 12 dicembre 2016 dal Ministro *pro tempore* Giannini prima che si insediasse il nuovo Governo;

lo stesso incide sulla programmazione triennale 2016/2018 (ex decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016) e quindi sulla situazione di medio periodo di tutte le università;

il decreto, secondo le regole ordinarie, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana;

lo stesso decreto, all'articolo 6 e all'Allegato E, richiama gli indicatori del
decreto ministeriale n. 635 del 2016 i cui
termini, in base al successivo decreto direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844, concernente le modalità di attuazione della
programmazione triennale delle università
ai sensi del decreto ministeriale n. 635 del
2016, sono sanciti con scadenza inderogabile al 20 dicembre 2016;

il predetto decreto prevede un robusto irrigidimento dei requisiti minimi di docenza e di impegno economico-finanziario;

il succitato decreto, in antitesi con tutte le regolamentazioni europee che disciplinano il funzionamento delle università telematiche, collega direttamente la numerosità minima dei docenti a quella degli studenti, con un rapporto insostenibile per qualsiasi piano finanziario;

il decreto di che trattasi, all'allegato A, relativo ai requisiti di docenza, manifesta una evidente disparità di trattamento in merito alle modalità di calcolo degli studenti in riferimento ai docenti, laddove si prevede per le telematiche di usare, per il computo studenti, tutti gli immatricolati indipendentemente dall'anno di iscrizione,

mentre le università convenzionali devono riferirsi solo agli studenti afferenti al primo anno di corso di studi;

il citato decreto contiene delle clausole che manifestano una evidente disparità di trattamento come ad esempio l'articolo 8, comma 2, che preclude alle università telematiche la possibilità di concorrere nella offerta formativa relativa alle lauree sperimentali ad ordinamento professionale, mentre il decreto ministeriale n. 635 del 2016, all'articolo 6, comma 2, registrato alla Corte dei conti, non limita la possibilità di concorrere nella offerta formativa relativa alle lauree sperimentali ad ordinamento professionale alle sole università convenzionali;

il decreto in questione, inoltre, all'articolo 10, comma 1, sopprime la possibilità di usare i docenti in convenzione ex decreto ministeriale 30 gennaio 2014, con ciò aggravando i profili di spesa a tutto danno dei valori costituzionali;

le università telematiche svolgono un ruolo fondamentale, dando possibilità a coloro che lavorano di innalzare il livello culturale e di preparazione –:

per quali ragioni le università telematiche debbano avere un rapporto docenti/studenti così elevato, data la specificità delle attività formative;

per quali ragioni, ai fini della stesura del decreto più volte citato, non siano state consultate le università telematiche:

per quali ragioni un settore istituito attraverso la legge « Stanca-Moratti », che prevedeva requisiti di docenza molto inferiori, oggi preveda un innalzamento degli stessi requisiti così esagerato;

per quali ragioni università come quelle telematiche che non presentano oneri per lo Stato debbano correre il rischio di una chiusura totale delle attività;

quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato in relazione a un decreto, ad avviso degli interroganti « bizantino » e abnorme nella richiesta di requisiti, adottato dal Ministro *pro tempore* con

una tempistica singolare immediatamente prima dell'insediamento del nuovo Governo;

come si intenda garantire il rispetto degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana, atteso che ad avviso degli interroganti si limiterebbe a tutti i cittadini il diritto all'istruzione, arginando, pertanto, la possibilità di raggiungere i più alti livelli negli studi per tutti. (5-10177)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PATRIZIA MAESTRI, CARNEVALI, GIACOBBE, ALBANELLA, AMATO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, MURER, PIAZZONI, INCERTI, GNECCHI e BENI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto l'emanazione, entro centottanta giorni, di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con cui definire le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;

benché l'emanazione delle linee guida rappresenti un tassello essenziale della riforma del collocamento mirato delle persone con disabilità ed il termine temporale sia ormai abbondantemente decorso, ad oggi non risulterebbe emanato alcun provvedimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali —:

quale sia lo stato di redazione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità e in che tempi il Ministro interrogato intenda adottare i decreti previsti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. (5-10180)

GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, DI SALVO, CASELLATO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ZAPPULLA, SIMONI, MONGIELLO e TINAGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il 13 dicembre 2016 è stato presentato lo studio dell'Ordine degli attuari sui tassi di mortalità dei percettori di rendita da pensione in Italia;

l'iniziativa, coordinata dall'Ordine degli attuari, ha coinvolto i principali enti erogatori di rendite in Italia, tra cui INPS e INAIL, oltre alcune associazioni di categoria ed è stato seguito da autorevoli istituti di vigilanza;

il team dell'Ordine degli attuari ha preso in esame 15 milioni di dati, di cui 10 milioni riferiti alle pensioni di vecchiaia e il resto a pensioni di invalidità e superstiti ed ha evidenziato che la speranza di vita a 65 anni negli ultimi dieci anni osservati fino al 2011, pur essendo aumentata per tutte le collettività considerate, presenta delle differenze fra gli occupati nel settore privato, con redditi da pensione più bassi che hanno una maggiore tasso di mortalità, mentre i liberi professionisti e dipendenti pubblici, con redditi da pensioni più alte, hanno un tasso minore di mortalità;

come è noto i decreti-legge n. 78 del 2009, n. 78 del 2010 e n. 201 del 2011, hanno introdotto gli adeguamenti automatici dei requisiti pensionistici in base alla speranza di vita, senza alcuna differenziazione rispetto al lavoro svolto durante il corso della vita lavorativa;

sull'accesso alla pensione legata ad una aspettativa di vita indifferenziata, sono stati presentati numerosi atti di sindacato ispettivo, con il preciso intento di segnalare al Governo, che non tutti i lavori sono uguali e che già da studi ed indagini sull'argomento, come quelli della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e

delle finanze, veniva segnalato che la speranza di vita dopo la pensione presenta delle evidenti differenze derivanti dal titolo di studio e dall'attività lavorativa svolta;

peraltro, suddetta questione è stata oggetto di confronto e discussione fra Governo e organizzazioni sindacali, recepita nel verbale firmato il 23 settembre 2016 ed alcune misure sono state poi inserite nella legge di bilancio 2017, come ad esempio il congelamento dell'adeguamento dei requisiti pensionistici rispetto all'aspettativa di vita fino al 2025 per le attività usuranti di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 e l'individuazione di alcune attività lavorative considerate gravose, per quali è previsto l'accesso anticipato alla pensione rispetto ai requisiti vigenti;

lo stesso presidente dell'INPS – Boeri, a margine della presentazione dello studio degli attuari citato in premessa, ha dichiarato all'ANSA: «Il presidente dell'Inps chiede che i criteri per la definizione dei lavori usuranti e gravosi siano "rigorosi" e guardino ai tassi di mortalità in queste categorie. Bisogna usare – criteri obiettivi. Bisogna guardare al rischio di mortalità. Dovremmo fare uno studio sulla speranza di vita delle categorie indicate nella legge di bilancio » –:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere l'avvio di uno studio sul rischio di mortalità collegate alle attività lavorative gravose, iniziando da quelle già individuate come tali nella legge di bilancio 2017, così come peraltro auspicato dal presidente dell'INPS. (5-10181)

GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, DI SALVO, CASELLATO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in

particolare l'articolo 12), qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

si hanno casi documentabili di lavoratori che per accedere alla pensione sono stati costretti, dopo l'approvazione della legge n. 122 del 2010, alla ricongiunzione, sobbarcandosi pesantissimi oneri, che comportano per coloro che chiedono la rateizzazione, una trattenuta sulla pensione di circa 600 euro mensili, a fronte di pensione netta circa 1200 euro al mese;

la norma richiamata che ha introdotto le ricongiunzioni onerose è stata peraltro oggetto di numerosi atti di sindacato e in sede di discussione in Aula alla Camera, il 27 luglio 2011, della mozione n. 1-00690, il sottosegretario *pro tempore* Bellotti ebbe a dichiarare « Gli effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del legislatore.

L'intento perseguito dal legislatore infatti era quello di prevenire e scongiurare comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario, ma non certamente quello di impedire il trasferimento della posizione assicurativa nei confronti di quei lavoratori che si trovano costretti per raggiungere i requisiti minimi per la pensione a ricongiungere presso altri fondi la propria contribuzione.

Con l'entrata quindi in vigore del citato articolo 12, di contro, si è accertato che in taluni casi, ovverosia quando il lavoratore è obbligato a ricongiungere la propria posizione previdenziale in altro fondo pensionistico per aver cessato il lavoro senza diritto a pensione nel fondo di appartenenza, tale ricongiunzione è divenuta oltremodo onerosa per il soggetto

interessato; i costi risultano infatti essere nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro »;

l'Inps nella quantificazione degli oneri inerente all'esame delle proposte di legge n. 225 e n. 929, trasmessa alla Commissione lavoro il 30 giugno 2014, ha specificato che l'estensione della facoltà di cumulo dei contributi ai soggetti, anche già pensionati, che abbiano già esercitato la ricongiunzione a titolo oneroso con relativo pagamento totale o parziale, comporterebbe un onere di 1,5 milioni di euro, a titolo di restituzione di quanto finora versato –:

quanti soggetti, a partire dal luglio 2010, abbiano dovuto optare per l'istituto della ricongiunzione verso l'INPS, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, suddivisi per: anno; sesso; onere medio della ricongiunzione; incidenza media della trattenuta mensile sulla pensione, per il pagamento dell'onere di ricongiunzione, rispetto all'importo di pensione spettante al pensionato; soggetti che hanno già terminato di pagare il relativo debito all'Inps; soggetti che hanno ancora in corso la trattenuta sulla pensione. (5-10187)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

E FORESTALI

GAGNARLI, L'ABBATE e PAREN-TELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere premesso che:

gli agricoltori, come noto, possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alle avversità climatiche ed alle malattie degli animali e delle piante, beneficiando di un parziale rim-

borso sul premio pagato a valere su fondi comunitari ed in particolare sul secondo pilastro della PAC (politica di sviluppo rurale) oltre che, in misura minore, sul fondo di solidarietà nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'articolo 37 del regolamento (Ue) n. 1305/2013 e dell'articolo 49 del regolamento (Ue) 1309/2013;

le tipologie assicurative, dopo oltre un trentennio di evoluzione, sono oggi molto diversificate: dalle coperture per il solo rischio grandine, a quelle che coprono tutti i rischi assicurabili inseriti nel piano assicurativo agricolo nazionale redatto annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

il contributo è concesso fino al 65 per cento (fino al 2015 era l'80 per cento) del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale;

si stanno registrando numerose lamentele da parte degli agricoltori che assicurano tali rischi, soprattutto negli ultimi anni in seguito alle nuove disposizioni comunitarie e ad un vero e proprio accanimento burocratico a livello nazionale;

a fronte di un aumento dei costi assicurativi per le imprese agricole, con un +44 per cento delle tariffe di premio agevolato per l'uva da vino nel periodo 2012-2015 e un +20 per cento per le altre colture nello stesso periodo (informatore agrario n. 46 del 2016) si sono aggiunti forti ritardi nel pagamento dei contributi agli agricoltori, tanto da indurli sottoscrivere polizze di copertura dei rischi a libero mercato, sostenendo per intero la spesa per il pagamento del premio, senza beneficiare dell'aiuto pubblico;

il 6 dicembre 2016 è stato pubblicato un decreto di modifica del piano assicurativo agricolo nazionale 2016, con il differimento dei termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relative alle colture a ciclo autunno-primaverile, a quelle permanenti ed alle coltivazioni a ciclo primaverile. Ebbene, il nuovo termine è stato fissato al 14 novembre, data antecedente alla pubblicazione dello stesso decreto di modifica;

questa situazione di aumento dei costi assicurativi, estrema complessità burocratica, ritardi e decreti fuori tempo ha prodotto una riduzione del ricorso alla copertura assicurativa, al contrario di quanto auspicato dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dopo l'emanazione del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, meglio noto come decreto agricoltura 2.0 –:

quali siano le iniziative che intende porre in essere al fine di semplificare le procedure di accesso agli strumenti di stabilizzazione del reddito degli imprenditori agricoli, ed in modo particolare delle assicurazioni cosiddette « agevolate ».

(5-10179)

GAGNARLI, L'ABBATE e PAREN-TELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere premesso che:

in base ad una nuova norma introdotta dal cosiddetto « decreto fiscale » (decreto-legge n. 193 del 2016), a partire dal 2017, i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle fatture emesse e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre. In particolare, devono essere inviati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione;

a fronte dei nuovi obblighi, i contribuenti potranno usufruire della soppressione di alcuni adempimenti, tra cui l'eliminazione dello spesometro, dell'invio del modello Intra acquisti e dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate nei confronti di

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti della « *black list* »;

la norma, tuttavia, impone anche alle imprese agricole che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7 mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A, allegata al cosiddetto « decreto fiscale », l'obbligo di trasmettere alla Agenzia delle entrate in via telematica i dati relativi alle operazioni concernenti l'Iva;

questi soggetti in regime di esonero erano già obbligati alla trasmissione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) per effetto dell'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale, allo scopo della rintracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, aveva esteso a questi piccoli imprenditori agricoli l'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010);

il nuovo obbligo introdotto dal cosiddetto « decreto fiscale », tuttavia, non appare a giudizio degli interroganti ben coordinato sotto il profilo letterale della norma; infatti la norma prevede l'obbligo della comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, senza tenere conto che gli agricoltori in regime di esonero non hanno l'obbligo di emettere la fattura, infatti in caso di cessione, l'acquirente emette l'autofattura con la applicazione dell'Iva in base alle percentuali di compensazione, consegnandone copia al produttore agricolo cedente;

l'agricoltore in regime di esonero, inoltre, non deve assolvere alcun obbligo documentale ai fini dell'Iva e quindi non registra le fatture di acquisto; questi deve solo conservarle e numerarle. In questo scenario, quindi, non è facile inquadrare il nuovo obbligo per questi agricoltori;

la stessa norma inserita nel « decreto fiscale » prevede altresì una esclusione dei soggetti che operano in territori montani.

Per individuare questi territori il legislatore fa riferimento all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 in cui vengono classificati i territori situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, facendo riferimento all'elenco compilato dalla Commissione censuaria centrale ed ai territori facenti parte dei comprensori di bonifica montani –:

se non ritengano di dover chiarire l'applicazione della norma prevista dal decreto n. 193 del 2016, il cosiddetto « decreto fiscale », circa la trasmissione dei dati delle fatture emesse e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre, nei riguardi degli agricoltori che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai 7 mila euro;

per quale motivo, nella definizione dei territori montani per i quali è previsto un esonero, non si sia fatto riferimento ai territori montani già individuati per la esenzione dall'Imu, già ben noti agli operatori del settore ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015 e della circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. (5-10182)

Interrogazione a risposta scritta:

GALLINELLA e L'ABBATE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

l'anagrafe equina è gestita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse dell'Assi, che aveva articolato l'anagrafe per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale degli equidi, utilizzando a tal fine anche l'associazione italiana allevatori e le rispettive strutture provinciali e regionali, con la duplice finalità di custodire in apposita documentazione i dati concernenti i capi equini e curarne l'aggiornamento attraverso un monitoraggio costante;

le modalità gestionali dell'anagrafe equina sono state stabilite con decreto

dello stesso Ministero del 29 dicembre 2009, che all'articolo 3, comma 11, prevede per ogni impresa di allevamento equino l'onere di conservare un autonomo registro di carico e scarico degli equidi detenuti in azienda, ove annotare separatamente per ogni proprietario tutte le variazioni entro sette giorni dal loro verificarsi;

il Ministero della salute è intervenuto mediante le due circolari esplicative n. 13626 del 23 luglio 2009 e n. 14896 del 18 agosto 2011, ove sono state chiarite le modalità di registrazione dei capi equini nella Banca dati nazionale, istituita presso il centro servizi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

ciò malgrado le aziende del settore di allevamento equino hanno incontrato notevoli criticità operative, dovute alla coesistenza di svariate tipologie di passaporto che accompagnano gli equini destinati alla macellazione, e ad oggettive lacune del sistema informatico che impediscono l'inserimento in tempo reale delle informazioni mancanti in banca dati nazionale;

al fine di ovviare a tali difficoltà il Ministero della salute, con ordinanza 1º marzo 2013 adottata in conformità al vigente manuale operativo di cui al decreto ministeriale del 26 settembre 2011, ha introdotto un'apposita nuova sezione per i capi equini nell'anzidetta banca dati nazionale di Teramo, con il fine di garantire la maggiore disponibilità dei dati contenuti nell'anagrafe ai fini dell'epidemiosorveglianza per gestire correttamente le più diffuse emergenze sanitarie della specie, nonché di tutelare il benessere degli equidi rendendo identificabili aziende ed allevamenti per i servizi veterinari ufficiali:

la nuova sezione per l'identificazione sanitaria degli equini è aggiornata sia attraverso i dati già inseriti nell'anzidetta banca dati dell'anagrafe equina (BDE) gestita temporaneamente dall'AIA, sia tramite le informazioni fornite dai proprietari degli equidi e dal competente servizio veterinario Asl;

malgrado l'illustrato riordino dei dati anagrafici confluiti in Banca dati nazionale, continuano tuttavia a sussistere criticità operative delle aziende del settore, inasprite dai nuovi aggravi economici derivanti da un consistente aumento delle tariffe relative al corrispettivo dovuto dai proprietari di equidi alle Associazione provinciale allevatori territorialmente competenti per il disbrigo delle pratiche concernenti i servizi anagrafici e di passaporto;

tale inasprimento dei costi di gestione per i titolari è stato sancito come è noto in base alla circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1 del 14 maggio 2007, salve riduzioni tariffarie per i soli proprietari che risultino soci APA, con discriminazione evidente dei non soci –:

quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati:

- a) per concertare, in un tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la semplificazione delle attuali procedure amministrative al fine di ottimizzare l'anagrafe zootecnica per realizzare le condizioni di un agevole coordinamento delle informazioni concernenti tutti i capi equini dichiarati come « destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano » da registrare in quanto tali in banca dati;
- b) per concertare nel medesimo tavolo l'attivazione presso la nuova banca dati delle funzionalità ritenute più idonee ad assicurare alle imprese del settore equino modalità unitarie ed omogenee di registrazione;
- c) per alleviare le imprese del settore da costi impropri, eccessivi e non giustificati rispetto al servizio anagrafico, valorizzando ed implementando il più possibile le competenze dei servizi veterinari locali;
- *d)* per coordinare adeguatamente le strutture amministrative del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali competenti in materia di anagrafe equina con quelle del Ministero della salute, nelle more dell'eventuale approvazione di una legge di riforma in itinere;

se non si ritenga opportuno assumere iniziative per consentire un accesso tracciabile all'anagrafe equina ai veterinari iscritti all'albo;

se, ai fini della sicurezza alimentare, non si intendano assumere iniziative per modificare la normativa in modo che i cavalli che non trascorrono la loro vita all'interno degli allevamenti da carne siano automaticamente classificati come non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. (4-15085)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

FIORIO e CARRA. – Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Per sapere premesso che:

il prosciutto di Parma Dop è uno dei prodotti simbolo dell'eccellenza enogastronomica italiana:

il Consorzio del Prosciutto di Parma Dop vanta 150 aziende produttrici per un totale di 4000 allevamenti suinicoli, 120 macelli, 3000 addetti diretti che diventano 50 mila se si considera l'intera filiera. I prosciutti « marchiati » nel 2015 sono 8 milioni e 400 mila mentre le confezioni vendute sono 70 milioni di cui 18 milioni in Italia e 61 all'estero. Il valore della produzione del prosciutto di Parma è quantificabile in 740 milioni di euro annui;

nei giorni scorsi l'associazione non profit Essere Animali ha documentato con un video, postato sul web, i maltrattamenti che i maiali subiscono in un grande allevamento che fornisce materia prima per produrre il prosciutto di Parma. Nelle tato ad avviso degli interroganti viola pa-

immagini si vedono gli animali ammassati nei corridoi, sofferenti, malnutriti e senza capacità di movimento. Molto probabilmente sono quelli non più produttivi o malati e che per questo vengono abbandonati a loro stessi e senza cure. Addirittura alcuni di loro, per la fame, si mordono con episodi di cannibalismo;

il Consorzio di Parma è subito intervenuto per condannare questa situazione. In una nota inviata all'agenzia di stampa « Agricolae » si dice infatti « sconcertato per la situazione mostrata che considera riprovevole e condanna fortemente simili comportamenti. È inaccettabile che i suini siano trattati in questo modo ». Il Consorzio è pertanto intervenuto immediatamente nei confronti dei servizi veterinari competenti chiedendo di adottare esemplari provvedimenti sanzionatori contro un allevamento che viola le più elementari norme sul benessere animale. La nota del consorzio chiarisce inoltre « che quanto mostrato non è assolutamente rappresentativo degli allevamenti suinicoli italiani né tantomeno di quelli appartenenti al circuito tutelato, ma che anzi danneggia enormemente la reputazione di tutta la suinicoltura nazionale. Si tratta evidentemente di un caso particolare, certamente da perseguire anche per rispetto degli oltre 4000 allevatori che quotidianamente lavorano in modo onesto per produrre un prodotto di qualità superiore »;

il prosciutto di Parma, come prodotto a denominazione di origine protetta, segue un rigido disciplinare produttivo: un insieme di norme tecniche che afferiscono direttamente ed esclusivamente alla qualità del prodotto dop. Il disciplinare, pur facendo esplicito riferimento al benessere animale, per sua natura non entra nel merito dei requisiti di legge, ma rimanda alla normativa europea e italiana in materia. Normativa che demanda i controlli in questo ambito in via esclusiva al Ministero della salute che li attua attraverso il servizio veterinario locale e nazionale;

quanto è emerso dal video sopraci-

lesemente il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, relativo all'attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

al tempo stesso, appare evidente come questa situazione rischi di arrecare un gravissimo danno di immagine all'intero comparto produttivo del prosciutto di Parma dop, sia nel mercato italiano che estero –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda citata in premessa e quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare il rispetto delle leggi italiane e comunitarie sul benessere animale (in particolare degli allevamenti suinicoli relativi al Consorzio del Prosciutto di Parma) evitando, al tempo stesso, che episodi simili possano ripetersi. (5-10183)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta in Commissione:

RIGONI. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

il 12 dicembre 2016 si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro sul futuro della SANAC con i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria;

la SANAC, società fondata nel 1939 per volontà dell'IRI, con un fatturato di 150 milioni di euro annui, circa 400 dipendenti, di cui 125 a Massa, e una produzione di un'ampia gamma di produtti refrattari necessari alla costruzione, manutenzione ed esercizio di impianti appartenenti ai diversi settori industriali, appartiene oggi al gruppo ILVA, che assorbe il 70 per cento della sua produzione, ed è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;

tuttavia, la SANAC non rientra nel perimetro di vendita dell'ILVA, ma sarà oggetto di cessione a parte attraverso un bando pubblico « *ad hoc* », con la stessa procedura utilizzata per ILVA, i cui esiti saranno noti entro la fine del marzo 2017;

la cessione riguarderà la SANAC nel suo complesso, quindi sarà riferita ai quattro stabilimenti;

le modalità della cessione stanno sollevando grande preoccupazione tra i lavoratori, in quanto una procedura distinta di vendita determinerebbe pericoli per il futuro degli stabilimenti, in considerazione del fatto che essendo la SANAC completamente controllata dall'ILVA non risulterebbero esserci contratti di committenza da trasferire a eventuali nuovi acquirenti;

anche il presidente della regione Toscana e il sindaco di Massa si stanno adoperando per una positiva soluzione della vendita della SANAC, che veda adottare una procedura di vendita congiunta tra la SANAC e l'ILVA —:

se il Governo intenda adottare ogni iniziativa di competenza affinché la procedura di cessione confluisca all'interno di quella dell'ILVA o, quantomeno, l'ILVA mantenga con la SANAC contratti di fornitura di materiali per un congruo periodo di tempo, in modo tale che quest'ultima possa reperire nuovi *partner* commerciali sul mercato. (5-10186)

Interrogazione a risposta scritta:

PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere — premesso che:

il Fatto Quotidiano, nell'articolo del 15 dicembre 2016, ha riportato la notizia relativa ad « una truffa da un milione di euro ai danni del Ministero dello sviluppo economico. E ancora, riciclaggio e false fatturazioni. Sono queste le ipotesi di reato mosse dalla procura di Roma nei confronti di sette persone che sono state arrestate. Secondo quanto accertato dai

finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria e del Gruppo investigativo criminalità economica e finanziaria (Gicef), il personaggio cardine della vicenda era Gianluca Ius »;

nella medesima data, il quotidiano La Stampa ha informato che « l'indagine della Finanza parte nel 2015 quando l'imprenditore Gianluca Ius ha percepito a titolo di "compenso amministratore" (senza averne alcun titolo) somme di denaro dalla I.R.T.A. (l'industria romana tematiche aziendali srl). La stessa società, a sua volta, aveva ricevuto accrediti provenienti da tre imprese, la TC2 S.r.l., la Assembling World S.r.l. e la AP S.r.l., queste ultime tutte accomunate dal fatto di avere ricevuto finanziamenti bancari grazie all'ammissione al "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese" del Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese »;

dalle indagini si è poi scoperto che i fondi pubblici, garantiti dal Ministero dello sviluppo economico « venivano utilizzati da Ius e compagni per scopi personali e non al fine di pagare i fornitori delle imprese. Sono emerse, infatti, chiare evidenze circa la truffa realizzata dalle aziende menzionate società di fatto inesistenti che in sede di richiesta di finanziamento hanno indicato, quali sedi legali, indirizzi fittizi »;

La Stampa, infine, ha aggiunto che « Gianluca Ius era già noto alle cronache. Infatti, oltre all'inchiesta "Mafia Capitale", Ius era stato arrestato dalla Finanza nel 2013, per il suo coinvolgimento in un'altra indagine concernente il fallimento della Arc Trade S.r.l., società "fulcro" dell'illecito sistema di affidamento di appalti disvelato dall'inchiesta "Enav-Finmeccanica". In quella circostanza Ius era risultato essere il dominus di svariate società "cartiere", utilizzate per la sistematica

emissione di fatture false e per la connessa attività di riciclaggio, realizzata mediante vorticose operazioni di trasferimento di fondi su posizioni bancarie intestate a compagini societarie fittizie » —:

se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti esposti in premessa, intenda spiegare le motivazioni per le quali non siano stati effettuati i dovuti controlli dalla direzione generale incentivi prima di concedere i finanziamenti e se intenda specificare quali tipologie di istruttorie vengano predisposte;

se intenda chiarire quale articolazione della direzione menzionata fosse incaricata di effettuare le operazioni e se, oltre alle strutture interne, i controlli siano stati delegati a organismi esterni di assistenza tecnica;

se ritenga opportuno rivedere la modalità di valutazione delle richieste di accesso al microcredito per evitare il ripetersi di truffe ai danni dello Stato.

(4-15083)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

L'interrogazione a risposta scritta Attaguile n. 4-15053, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 21 dicembre 2016, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Pagano.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Turco n. 5-09415 del 5 agosto 2016.



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17ALB0007190